

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI NON FUMATORI ALL'INTERNO DEI LOCALI CHIUSI
DELLE SEDI DI LAVORO
(Allegato n° 14)

Articolo 1 - Definizioni e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi della Direttiva Presidente Consiglio Ministri 14 dicembre 1995, art. 3, comma d) è finalizzato alla protezione delle persone non fumatrici dal rischio del fumo passivo all'interno dei locali chiusi delle sedi di lavoro dell'Istituto Comprensivo di Campagna Lupia.
2. Si definisce *fumo passivo* (o involontario) l'esposizione di una persona non fumatrice al fumo di tabacco prodotto da altri.
3. Si definiscono i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:
 - locale aperto al pubblico s'intende quello in cui la generalità degli occupanti le strutture scolastiche e gli utenti accedono, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
 - tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
4. E' definito *datore di lavoro* il "Dirigente scolastico" cui sono attribuite le competenze previste, per gli stessi, dal D.Lgs. 626/94.

Articolo 2 - Definizione del divieto

1. Il divieto di fumo ex L. 584/75 è esteso in tutti i locali chiusi delle sedi di lavoro dell'Istituto Comprensivo di Campagna Lupia, non identificati formalmente "aperti al pubblico", ad eccezione di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, descritti al successivo art. 3.

Per i locali formalmente individuati "aperti al pubblico" (locali dove la generalità degli operatori e utenti accedono senza formalità o permessi negli orari stabiliti, locali con presenza anche breve degli utenti per l'utilizzazione di un servizio reso, aule scolastiche, locali chiusi adibiti a riunioni, biblioteche, sale di lettura aperte al pubblico), resta valido il divieto previsto dalla Legge n. 584/1975.

Articolo 3 - Locali riservati ai fumatori

1. Il datore di lavoro potrà destinare nelle proprie sedi di lavoro, secondo le eventuali disponibilità, appositi locali segnalati, da riservare ai fumatori, rispondenti, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 51 della L. 3/2003, alle caratteristiche e alle disposizioni per l'uso descritte ai successivi artt. 4 e 5.

Articolo 4 - Caratteristiche dei locali riservati ai fumatori

1. I *locali riservati ai fumatori* sono classificati "locali di riposo" ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 303/56 e dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - facile accesso;
 - dimensioni sufficienti e dotazione di tavoli e sedili con schienali in funzione del numero dei lavoratori;

- separazione dal resto degli ambienti, anche tramite idonea porta che non permetta al fumo passivo di espandersi all'esterno;
 - dotazione di superfici illuminanti e superfici apribili, per arieggiare, attestate su spazi esterni, pari entrambe ad almeno 1/8 della superficie utile del locale (le porte comunicanti direttamente con l'esterno possono essere comprese nel computo della superficie apribile);
 - altezza media minima di m. 2,70 (con copertura variabile l'altezza minima dev'essere almeno m. 2,20);
 - superficie minima di mq. 9,00;
 - conoscenza, con la necessaria informazione ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94, da parte delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi.
2. I *locali riservati ai fumatori* devono avere opportuna segnaletica contro il rischio dato dal fumo passivo e per riservare l'ingresso solo ai fumatori.

Articolo 5 - Disposizioni per l'uso dei locali riservati ai fumatori

1. L'uso dei *locali riservati ai fumatori* deve rispondere alle seguenti disposizioni:

- la porta di accesso deve essere sempre richiusa dopo ogni passaggio;
 - dopo ogni permanenza e, comunque al termine della giornata, il locale deve essere opportunamente arieggiato con l'apertura delle finestre;
 - il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nel locale deve essere proporzionato alla superficie dello stesso, non superando mai lo standard di mq.5/persona.
2. Le disposizioni di cui al punto precedente, compreso il dato del numero massimo di persone, dovranno essere affisse e ben visibili all'interno del locale.

Articolo 6 - Compiti dei datori di lavoro

1. A datore di lavoro spetta la predisposizione e apposizione dei cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla specifica normativa:
- a) divieto di fumo;
 - b) indicazione della norma che impone il divieto (Legge 584/1975);
 - c) sanzioni applicabili;
 - d) soggetto cui spetta la vigilanza sull'osservazione del divieto e l'accertamento delle infrazioni, in locali ove è posto il cartello di divieto. Qualora non sia stato provveduto a specifica nomina, il compito spetta al datore di lavoro.
2. E' compito del datore di lavoro la predisposizione e l'apposizione della segnaletica, relativa ai rischi e alle disposizioni, di cui al punto 2 degli artt. 4 e 5. Fino al momento dell'individuazione e predisposizione di tale cartellonistica specifica, il datore di lavoro provvede all'apposizione di quella che vieta comunque di fumare, non essendo previsti locali privi di cartellonistica sul fumo.
3. Compito del datore di lavoro è l'individuazione in ciascuna delle strutture cui sovrintende, con atto formale (ordine di servizio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi), gli operatori incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione delle infrazioni e

di verbalizzarle. Qualora il datore di lavoro non provveda all'individuazione di tali incaricati, risulterà responsabile in prima persona delle procedure di vigilanza, accertamento e contestazione e dovrà attenersi a quanto indicato nel successivo art. 7.

4. Al datore di lavoro è data la possibilità di individuare con atto formale i locali di cui all'art. 3 (atto formale da allegare ai propri Documenti di Valutazione dei Rischi).

Articolo 7 - Compiti degli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione. Disposizioni organizzative.

1. Fino all'entrata in vigore delle procedure di cui al comma 7 dell'art. 51 della Legge 3/2003, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le procedure di accertamento, le procedure e le modalità di pagamento, sono quelle di cui alla Legge 584/75 e alla Direttiva Presidente Consiglio Ministri 14.12.1995.

Gli operatori preposti alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione saranno dotati di apposito modulo di contestazione.

In caso di trasgressione questi procederà, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981 (addetto al controllo e all'accertamento di violazioni amministrative) a compilare il modulo di contestazione e a darne copia, al trasgressore.

L'operatore che ha accertato la violazione avrà cura di inviare copia del verbale di contestazione alla Presidenza, incaricata di presentare rapporto al Prefetto in caso di mancato pagamento. In alcun modo l'operatore preposto potrà ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore, dovendo quest'ultimo effettuare il pagamento presso la Banca dell'Istituto.

2. Nel caso il trasgressore si rifiuti di firmare, nello spazio destinato alla firma del medesimo, andrà scritta la dicitura "si rifiuta di firmare". Nel caso il trasgressore rifiuti il verbale, nello spazio destinato alla firma si scriverà "rifiuta la consegna del verbale".

3. Il trasgressore può anche rifiutarsi di esibire un documento di riconoscimento: in questo caso l'apposito spazio dovrà essere riempito con la scritta "rifiuta di esibire documento di riconoscimento".

4. Il verbalizzante dovrà sempre chiedere al verbalizzato se vuole rilasciare dichiarazioni e annotarle nell'apposito spazio. In caso contrario scriverà "non rilascia dichiarazioni".

Articolo 8 - Sanzioni

1. Ai trasgressori al divieto previsto dall'art. 2 si applicano le sanzioni di cui al primo comma dell'art. 7 della L. 584/75 e sue successive modificazioni.

2. Agli addetti alla vigilanza, accertamento e contestazione dell'infrazione che non curino l'osservanza del divieto di fumo si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell'art. 7 della L. 584/75 e sue successive modificazioni.

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO IN BASE ALLE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI “TUTELA DELLA SALUTE NELLE SCUOLE” (art. 4 DL. 104/2013, convertito nella L. 128/2013):

1. Il divieto di fumo nei locali chiusi (con le eccezioni specificate nell’art. 51 c.1) è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della L. 11 novembre 1975, n° 584 e successive modificazioni.

Campagna Lupia:
aggiornato in data 25 giugno 2015